

AU.A

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>I.T.G.<br>Vibo Valentia<br>COD. MECC. VVTL01101X<br>Tel. 0963376745 | <br>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. e I.T.I.<br>VIBO VALENTIA-Via G. Fortunato, s.n.c.<br>89900 Vibo Valentia<br>PEC <a href="mailto:VVIS011007@pec.istruzione.it">VVIS011007@pec.istruzione.it</a><br>e-mail <a href="mailto:VVIS011007@istruzione.it">VVIS011007@istruzione.it</a><br>Cod. Mecc. VVIS011007 Cod. Fiscale 96035950797 | <br>I.T.I.<br>VIBO VALENTIA<br>COD. MECC. VVTF01101Q<br>Tel. 0963376741 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Prot. n. \_\_\_\_\_

Vibo Valentia, \_\_\_\_\_

## CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

### TRA

l'Istituto d'Istruzione Superiore ITG E ITI con sede in VIBO VALENTIA via G. Fortunato snc, codice fiscale 96035950797, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato Dirigente Scolastico Dott.ssa ANNUNZIATA FOGLIANO, nata a Napoli il 07/06/1953 C.F. FGLNNZ53H47F839B,

### E

il Comune di \_\_\_\_\_ (Soggetto ospitante)

- con sede legale in \_\_\_\_\_,

Via \_\_\_\_\_

Partita IVA/Codice fiscale \_\_\_\_\_

d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Sig.

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

( ) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_

### Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

### Si conviene quanto segue:

#### Art. 1.

1. Comune " \_\_\_\_\_", qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n° \_\_\_\_\_ alunni in alternanza scuola lavoro su proposta dello ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ITG E ITI, di seguito indicato anche come "istituzione scolastica".
2. Gli studenti coinvolti appartengono al seguente indirizzo di studio: " \_\_\_\_\_" classi \_\_\_\_\_

3. La durata del singolo percorso formativo nell'ambito delle ore complessive di alternanza scuola lavoro, non inferiori a quanto indicato nell'articolo 1, comma 33, della legge 107/2015, è pari a: 123 ore per le terze e 133 ore per le classi IV.
4. Lo svolgimento del percorso formativo sarà da marzo fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

#### **Art. 2.**

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola-lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di orientamento e coordinamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata, verificata e coordinata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, denominato "tutor scolastico", e da un tutor aziendale della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato "tutor aziendale".
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite, è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni, per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa, non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.
7. La natura delle attività, che lo studente è chiamato a svolgere durante il periodo di alternanza scuola lavoro all'interno della struttura ospitante, è coerente con gli obiettivi del progetto formativo condiviso tra quest'ultima e l'istituzione scolastica e con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell'indirizzo di studi;

#### **Art. 3.**

1. Il docente tutor scolastico interno svolge le seguenti funzioni:
  - a) elabora, insieme al tutor aziendale esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
  - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor aziendale esterno e l'esperto di formazione esterno, il corretto svolgimento;
  - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
  - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
  - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
  - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
  - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
  - h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor aziendale svolge le seguenti funzioni:
  - a) collabora con il tutor aziendale interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
  - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
  - c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
  - d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
  - e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
  - f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure di tutor, tutor scolastico e tutor aziendale, condividono i seguenti compiti:

- a) Predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) Controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) Raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) Elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) Verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

#### **Art. 4**

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola-lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:

- a) Svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) Seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) Rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

#### **Art. 5**

1. Gli alunni, durante il periodo di alternanza scuola-lavoro usufruiscono:

Polizza assicurativa stipulata dalla scuola a copertura della Responsabilità Civile N. 23510 ramo 730019/21011 Assicurazioni AIG EUROPE LIMITED – via della Chiusa n. 2 – 20123 MILANO Agenzia Benacquista Assicurazioni

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'istituto assicurativo (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- a) tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- b) informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- c) designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

#### **Art. 6**

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) Garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) Rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) Consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) Informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) Individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza

e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

**Art. 7**

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato o comunque per sopraggiunti impedimenti organizzativi del soggetto ospitante.

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ITG E ITI  
Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Annunziata Fogliano

RAPPRESENTANTE LEGALE  
.....